



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Parte Generale

Indice

Definizioni.....	4
1. DRI d'Italia S.p.A.....	6
2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	7
• 2.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli enti	7
• 2.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa	17
• 2.3 Segnalazioni e Canali di trasmissione (Whistleblowing)	18
3. Adozione del Modello in DRI d'Italia	21
• 3.1 Obiettivi perseguiti dalla Società con l'adozione del Modello	21
• 3.3 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte Generale e Parte Speciale	24
• 3.4 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	24
4. Organismo di Vigilanza	26
• 4.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	26
• 4.2 Cause di ineleggibilità e incompatibilità	26
• 4.3 Cessazione dall'incarico	27
• 4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	28
• 4.5 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali	30
• 4.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	30
4.6.3 Flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza	30
4.6.4 Flussi informativi <i>ad hoc</i> verso l'Organismo di Vigilanza.....	30
• 4.7 Validità delle deliberazioni	31
5. Le fattispecie di reato	32
6. Diffusione del Modello.....	33
• 6.1 Formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale	33
• 6.2 Informativa ai collaboratori esterni	34
7. Sistema disciplinare	35
• 7.1 Principi generali	35
• 7.2 Provvedimenti sanzionatori per quadri e impiegati	36
• 7.3 Misure nei confronti dei dirigenti	38

• 7.4 Altre misure di tutela	38
8. Verifiche sull'efficacia del Modello	39
9. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico	40

Definizioni

- **Attività Sensibile:** operazione, attività o atto che potrebbe far sorgere il rischio di commissione di uno dei Reati presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità dell'Ente e che, pertanto, devono essere specificamente monitorate;
- **Consiglio di Amministrazione** (in seguito anche C.d.A. o anche il "Consiglio"): organo esecutivo della società a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni prese dall'assemblea nel corso delle sue deliberazioni e lo svolgimento dell'attività di impresa;
- **Codice Etico:** documento contiene i principi di comportamento ed i valori etici fondamentali cui si ispira DRI d'Italia nel perseguimento dei propri obiettivi, con il fine di diffondere una cultura improntata alla trasparenza aziendale;
- **Collaboratori:** soggetti che intrattengono con DRI d'Italia: (i) rapporti di lavoro a progetto; (ii) rapporti di agenzia, rappresentanza, distribuzione commerciale oppure rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- **Decreto / Decreto 231** (D. Lgs. n. 231/2001): il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- **Destinatari:** soggetti ai quali si applicano le disposizioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tra i quali gli esponenti aziendali, i Dipendenti, i Collaboratori (tra cui i soggetti che intrattengono con DRI d'Italia S.p.A. rapporti di agenzia, rappresentanza, distribuzione commerciale ovvero rapporti di collaborazione coordinata e continuativa); consulenti occasionali e continuativi (quali lavoratori interinali e stagisti) i lavoratori a termine o a tempo parziale, il personale di DRI d'Italia S.p.A.; partner commerciali, professionisti e Fornitori di beni e servizi, nonché ogni altra controparte che intrattenga con DRI d'Italia rapporti contrattualmente regolati;
- **Dipendenti:** soggetti che intrattengono con DRI d'Italia un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o natura, inclusi i lavoratori a termine compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro);
- **Legge 190/2012:** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- **Fornitori:** i soggetti che forniscono beni e servizi a DRI d'Italia;
- **Illeciti amministrativi:** gli illeciti amministrativi per i quali viene richiamata la responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- **Modello / Modello 231 / Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sia nella sua Parte Generale che nella Parte Speciale, come previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e approvato dal Consiglio di Amministrazione di DRI d'Italia S.p.A.;
- **Normative interne:** i documenti normativi interni di DRI d'Italia S.p.A. e, ove applicabili, di Invitalia S.p.A.;

- **Organi sociali:** Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
- **Organismo di Vigilanza:** l'organo interno di vigilanza di DRI d'Italia, come descritto dall'art. 6 comma 1, lett. b) del Decreto avente funzioni di vigilanza sull'osservanza del Modello 231 e di verifica della sua efficace attuazione (in seguito, anche "Organismo" o "Organismo di Vigilanza");
- **P.A.:** Pubblica Amministrazione;
- **Processo Sensibile:** l'area in cui la Società svolge le Attività Sensibili;
- **Reato / Reato presupposto:** il singolo reato o i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- **Responsabile del Processo Sensibile:** l'owner dell'area e del processo nell'ambito dei quali sono svolte le Attività Sensibili;
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- **Sistema disciplinare:** il sistema delle sanzioni applicabili – e del relativo procedimento – in caso di violazione del Modello 231 (e del Codice quale parte integrante del medesimo);
- **Società:** DRI d'Italia o DRI d'Italia S.p.A.;
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di DRI d'Italia o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della stessa (in seguito, anche "Apicali");
- **Soggetti sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (in seguito, anche "Subordinati" o "soggetti in posizione subordinata");
- **Terze Parti:** soggetti, fisici o giuridici, coinvolti, direttamente o indirettamente, nell'attività della Società che hanno un qualche interesse in relazione alle decisioni, alle iniziative strategiche e alle possibili azioni svolte dall'azienda stessa.
- **Whistleblower:** la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (di seguito anche segnalante).

1. DRI d'Italia S.p.A.

DRI d'Italia S.p.A., controllata al 100% da Invitalia S.p.A., Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, è una start up nata per studiare la fattibilità di impianti di produzione di Direct Reduced Iron (DRI) o preridotto e, successivamente procedere alla loro costruzione e gestione, anche utilizzando i fondi comunitari messi a disposizione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la decarbonizzazione dei settori *hard to abate*.

La *mission* della Società può essere riassunta in due ambiti principali:

- promuovere la transizione energetica e l'evoluzione ecologica dell'industria siderurgica italiana e tutelare l'ambiente contribuendo al processo di abbattimento delle emissioni climalteranti e dell'impronta carbonica nel Paese. Questo tramite la produzione di DRI in impianti alimentati a idrogeno e gas naturale che consentano di utilizzare forni siderurgici elettrici per la produzione di acciaio green
- supportare la filiera siderurgica tramite l'immissione nel mercato italiano di DRI per ridurre la dipendenza nazionale da rottame estero e far fronte alla riduzione di disponibilità delle materie prime dovuta a ragioni economiche e geopolitiche.

DRI d'Italia è impegnata nella ripresa di competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno. L'azione della Società si concentra su tre interventi principali:

- 1) favorire l'attrazione di investimenti esteri che contribuiscano allo sviluppo economico e produttivo nazionale
- 2) sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali
- 3) promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori.

2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

2.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per fatti connessi alla commissione di reati.

Tale normativa prevede una responsabilità diretta degli enti con l'irrogazione di sanzioni, conseguente all'accertamento di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società da rappresentanti, manager e dipendenti delle aziende.

Il giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni riferibili alle società. Tale elemento, unitamente al fatto che la stessa normativa prevede espressamente l'estensione di tutte le garanzie previste per l'imputato anche alle aziende, fa sì che si possa in sostanza parlare di responsabilità penale delle aziende.

Le sanzioni applicabili alla società, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo alla società medesima di uno dei reati previsti dal Decreto legislativo in oggetto, sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice nei limiti di legge in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità della società.

Le sanzioni interdittive sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità della società e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, sono applicabili dal giudice anche in via cautelare. Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).

Il catalogo dei Reati presupposto per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 è il seguente:

<p>Artt. 24 e 25</p>	<p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D. L. n. 13/2022] ▪ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D. L. n. 13/2022] ▪ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D. L. n. 13/2022] ▪ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) ▪ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020] ▪ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020] <p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ▪ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] ▪ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019] ▪ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020] ▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020] ▪ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]
<p>Art. 24-bis</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) ▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) ▪ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) ▪ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D. L. 21 settembre 2019, n. 105)
<p>Art. 24-ter</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014] ▪ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016] ▪ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) ▪ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
<p>Art. 25-bis</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) ▪ Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) ▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) ▪ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) ▪ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) ▪ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) ▪ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Art 25-bis.1	<p>Delitti contro l'industria e il commercio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) ▪ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.) ▪ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
Art. 25-ter	<p>Reati societari</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ▪ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) ▪ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) ▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) ▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ▪ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005] ▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) ▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) ▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] ▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019] ▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ▪ Aggotaggio (art. 2637 c.c.) ▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

	<p>(art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023]
Art. 25-quarter	<p>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) ▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) ▪ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018] ▪ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) ▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) ▪ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [inserito dal D. L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015] ▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) ▪ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.) ▪ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) ▪ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) ▪ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) ▪ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) ▪ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) ▪ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) ▪ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 21/2018] ▪ Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) ▪ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) ▪ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) ▪ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) ▪ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) ▪ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) ▪ Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5) ▪ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
Art. 25-quarter.1	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
Art. 25-quinquies	<p>Delitti contro la personalità individuale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) ▪ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) ▪ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) ▪ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ▪ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6

	<p>febbraio 2006 n. 38]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) ▪ Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D. Lgs. 21/2018] ▪ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) ▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ▪ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]
Art. 25-sexies	<p>Reati di abuso di mercato</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021] ▪ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
Art. 187-quinquies TUF	<p>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) ▪ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
Art. 25-septies	<p>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.) ▪ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Art. 25-octies	<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021] ▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021] ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021] ▪ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
Art. 25-octies.1	<p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) ▪ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) ▪ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
Art. 25-octies.1, comma 2	<p>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di</p>

	<p>pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>
Art. 25-novies	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) ▪ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3) ▪ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) ▪ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) ▪ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) ▪ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941) ▪ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)
Art. 25 decies	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>
Art. 25-undecies	<p>Reati ambientali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) ▪ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) ▪ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) ▪ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) ▪ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ▪ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) ▪ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) ▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) ▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) ▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257) ▪ Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) ▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) ▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018] ▪ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) ▪ Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279) ▪ Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) ▪ Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) ▪ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
Art. 25-duodecies	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998) ▪ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998)
Art. 25-terdecies	<p>Razzismo e xenofobia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018]
Art. 25-quaterdecies	<p>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) ▪ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

<p>Art. 25-quinquiesdecies</p>	<p>Reati Tributari</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000) ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000) ▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000) ▪ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000) ▪ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000) ▪ Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020] ▪ Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020] ▪ Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]
<p>Art. 25-sexiesdecies</p>	<p>Contrabbando</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973) ▪ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) ▪ Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973) ▪ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
<p>Art. 25-septiesdecies</p>	<p>Delitti contro il patrimonio culturale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) ▪ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) ▪ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) ▪ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) ▪ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) ▪ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) ▪ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) ▪ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
Art. 25-duodevicies	<p>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) ▪ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
Art. 12, L. n. 9/2013	<p>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) ▪ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) ▪ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
L. n. 146/2006	<p>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
--	--

Il D. Lgs. n. 231/2001 si applica ai reati commessi da:

- soggetti in posizione apicale o soggetti apicali, cioè persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di DRI d'Italia S.p.A. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della stessa;
- soggetti sottoposti, cioè persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, intendendosi come sottoposti anche coloro che si trovino a operare in una posizione, anche se non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, come detto, alla vigilanza dell'azienda per cui agiscono.

Condizione essenziale perché la società sia ritenuta responsabile del reato è che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

La società risponde sia che l'autore del reato lo abbia commesso con intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente della società, sia che si riveli comunque vantaggioso per la società medesima. In quest'ultimo caso, tuttavia, nonostante il vantaggio conseguito, la responsabilità della società resta esclusa se risulti che l'autore del reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

2.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa

Il D. Lgs. n. 231/2001, in ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, esclude la responsabilità della società nel caso in cui la società medesima dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

In ipotesi di reato commesso da soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello organizzativo dovrà rispondere a diverse esigenze:

- individuare le "aree a rischio", ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'azienda.

2.3 Segnalazioni e Canali di trasmissione (Whistleblowing)

In linea con il D. Lgs. n. 24/2023, la Società si impegna ad incentivare e proteggere chi, nell'ambito del contesto lavorativo, venendo a conoscenza di un illecito e/o irregolarità, rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e/o di normative UE specificatamente previste dal D.Lgs. n. 24/2023, nonché del Codice Etico, decide di farne segnalazione.

Potranno costituire, tra l'altro, oggetto di segnalazione:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di Reato presupposto da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di Reato presupposto, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o del Codice Etico.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del Whistleblower, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti. La Società, tramite i soggetti preposti, effettua tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo che tali verifiche siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi generali di indipendenza e professionalità delle attività di controllo e di riservatezza.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è assegnato il ruolo di Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione e Gestore del canale di segnalazione.

E' possibile indirizzare le segnalazioni:

- attraverso la piattaforma "Segnalazione Illeciti – Whistleblowing" <https://driditalia.segnalazioni.net/>;
- per posta ordinaria, inviando la Segnalazione in doppia busta chiusa, all'interno di una terza busta¹, specificando che trattasi di una "Comunicazione whistleblowing" e "Riservata personale" all'attenzione del **RPCT** di DRI D'Italia S.p.A., V.le Forlanini, n. 23 – 20134 Milano;
- in forma orale, richiedendo, attraverso uno dei canali sopra indicati, un incontro diretto con il **RPCT**, fissato entro un termine ragionevole².

Le segnalazioni sono gestite in accordo alla Procedura "Gestione delle Segnalazioni di Violazioni e Illeciti".

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza della Segnalazione.

La Società, in ottemperanza alle previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 24/2023, si impegna comunque a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione e, in ogni caso, assicura la riservatezza circa l'identità del Whistleblower, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente.

Inoltre, salvo quanto previsto all'art. 20 di cui al D.Lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei

¹ Una busta con i dati del Segnalante, copia del documento di riconoscimento e un recapito presso cui essere contattati, l'altra busta contenente la Segnalazione.

² In questo caso la Segnalazione è documentata, previo consenso del Segnalante, mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante apposito verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare quanto ivi riportato mediante la propria sottoscrizione.

casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare³.

³ Art. 16 co. 3 D. Lgs. N. 24/2023

3. Adozione del Modello in DRI d'Italia

3.1 Obiettivi perseguiti dalla Società con l'adozione del Modello

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'ottica di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza, DRI d'Italia ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del D. Lgs. n. 231/2001 e dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

La decisione di adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata attuata nell'intento di tutelare l'immagine, gli interessi e le aspettative della Società, nonché dei suoi dipendenti, azionisti, committenti e *stakeholder* in generale e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto di DRI d'Italia all'adozione di comportamenti corretti al fine di scongiurare la commissione di uno o più Reati presupposto. Il Modello è stato approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione, conformemente alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001, che prevede il Modello come espressione dell'Organo Dirigente della Società.

Contestualmente all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) dello stesso Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha istituito l'Organismo di Vigilanza costituito da un organo collegiale composto da due membri esterni con elevate caratteristiche di professionalità e dal Responsabile della Funzione Internal Auditing di Invitalia S.p.A. avente il compito di assicurare l'efficacia, verificare l'osservanza e curare l'aggiornamento del Modello stesso.

3.2 Scopo e principi generali del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde all'esigenza di perfezionare il proprio sistema di controlli interni e di evitare il rischio di commissione di uno o più Reati presupposto.

Tale obiettivo è conseguito mediante l'individuazione delle attività sensibili, la predisposizione di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato sistema di controllo dei rischi.

I principi generali del Modello devono:

- rendere consapevole il potenziale autore del Reato presupposto che la commissione di un tale illecito è contraria ai principi e agli interessi di DRI d'Italia, anche quando apparentemente l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla Società;
- permettere di monitorare le Attività Sensibili e, laddove vi siano dei *gap*, consentire alla Società di intervenire per prevenire la commissione del Reato presupposto ed

eventualmente rinforzare i sistemi di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato realizzato tenendo in considerazione, oltre alle prescrizioni del Decreto stesso, le linee guida di Confindustria e in particolare:

- è stato predisposto un Codice Etico coerente con i contenuti del Decreto stesso;
- sono stati verificati i poteri autorizzativi e di firma nonché le procedure manuali e informatiche atte a regolare lo svolgimento dell'attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- sono state identificate le aree a rischio di commissione di Reati presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 attraverso la conduzione di:
 - un'attività di *risk assessment* e di *gap analysis*;
 - l'analisi delle procedure esistenti, delle prassi e dei livelli autorizzativi;
 - l'analisi dei contratti di *service* tra DRI d'Italia S.p.A. e Invitalia S.p.A.;
- per le aree a rischio sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno al fine di prevenire la commissione di reati e sono state redatte delle idonee procedure organizzative;
- è stato analizzato il processo di gestione delle risorse finanziarie al fine di accertare che esso sia basato su principi di controllo specifici quali:
 - la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo;
 - la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi associati alle singole operazioni;
 - il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo (richiesta di disposizione di pagamento specificamente formalizzata, autorizzazione della funzione competente, controllo della corrispondenza tra bene ricevuto e bene ordinato, verifica pagamento, controllo fattura ed inserimento in contabilità);
 - la documentazione dei controlli svolti;
- è stato identificato un Organismo di Vigilanza a cui è attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione di flussi informativi in relazione ai Processi Sensibili e Attività Sensibili;
- sono stati attribuiti all'Organismo di Vigilanza e ai Soggetti apicali compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- è stato previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (descritto nel seguito);
- è stata avviata un'opera di sensibilizzazione e formazione, a tutti i livelli aziendali, relativamente alle procedure e alle regole comportamentali previste dal Codice Etico.

La Società ha inoltre svolto un'attenta analisi delle aree che, nel prossimo futuro, diverranno sempre più rilevanti in coerenza con l'evoluzione e l'ampliamento dei Processi Sensibili e delle Attività Sensibili oggetto del *business* principale di DRI d'Italia. Tra queste la Società sta procedendo ad un'attenta analisi finalizzata alla individuazione delle aree potenzialmente interessate al Reato presupposto di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e al Reati presupposto ambientali.

I sistemi di controllo interno di DRI d'Italia si basano sui seguenti principi generali:

- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti (es. verbali, note istruttorie, delibere di accesso a finanziamenti);
- partecipazione di più soggetti agli incontri con la Pubblica Amministrazione;
- formalizzata separazione delle funzioni (es. funzione richiedente l'acquisto diversa dalla funzione erogante il pagamento) per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- definizione chiara di compiti e responsabilità con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- adesione al Codice Etico, alle regole di comportamento ed alle procedure organizzative predisposte dalla Società al fine di improntare ogni attività aziendale a criteri di trasparenza ed eticità;
- idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni aziendali all'Organismo di Vigilanza al fine di assicurare un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza di situazioni di criticità generale o particolare;
- obbligo di documentazione dei controlli effettuati (eventualmente attraverso la redazione di verbali). Con particolare riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, i principi di controllo specifici utilizzati dall'azienda possono così sintetizzarsi:
 - stabilire le attività e i processi da realizzare per conseguire i risultati voluti;
 - attuare le attività e i processi pianificati;
 - sorvegliare le attività ed i processi realizzati per verificare la corretta attuazione e il raggiungimento dei risultati voluti;
 - intraprendere le azioni conseguenti alle verifiche effettuate e finalizzate a migliorare le attività e i processi;
- applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Codice Etico e delle regole previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro nella definizione, con previsione *ad hoc* di principi di controllo specifici, di:

- responsabilità formalmente attribuite;
- linee di dipendenza gerarchica;
- compiti specifici per ciascuna funzione.

Gli organigrammi e il sistema delle deleghe di funzioni sono da considerarsi parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

3.3 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale, costituita dal presente documento, descrive:

- i contenuti della norma e gli impatti del D. Lgs. n. 231/2001 sul contesto societario;
- gli obiettivi del Modello;
- i principi generali;
- il sistema di normativa e controllo interno;
- i compiti, i requisiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello;
- il sistema disciplinare.

La Parte Speciale, costituita dai:

- protocolli generali di prevenzione;
- protocolli specifici di processo.

Inoltre, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo fa propri i contenuti e i principi del Codice Etico di DRI d'Italia S.p.A.

La responsabilità dell'attuazione del Modello è attribuita alla Società e il compito di vigilanza sull'efficacia e sull'effettiva applicazione del Modello ricade sull'Organismo di Vigilanza.

3.4 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Essendo il Modello un atto di emanazione dei Soggetti apicali, le successive modifiche e integrazioni sostanziali sono rimesse al Consiglio di Amministrazione di DRI d'Italia.

Si intende per sostanziale:

- la modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'individuazione di un diverso Organismo di Vigilanza;
- l'adeguamento del Modello in seguito all'eventuale riorganizzazione della struttura aziendale.

Le modifiche e/o integrazioni relative a

- (a) struttura del documento "Parte Speciale del Modello 231 e
- (b) correzioni di refusi e/o errori materiali, aggiornamento o correzione di rinvii a disposizioni normative, modifica della denominazione delle funzioni aziendali interne e dei processi

sono approvate dall'Amministratore Delegato che ne dà informativa al Consiglio di Amministrazione, e tali modifiche e/o integrazioni sono immediatamente efficaci.

4. Organismo di Vigilanza

4.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di tre anni; l'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da:

- due componenti esterni uno dei quali in qualità di Presidente e
- dal Responsabile della Funzione Internal Auditing di Invitalia S.p.A.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza posseggono comprovate competenze ed esperienza in materia legale, economica e/o di organizzazione aziendale nonché una conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati.

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne l'aggiornamento sia affidato a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto da DRI d'Italia risponde ai requisiti di:

- **indipendenza e autonomia**, in quanto soggetto che riporta direttamente ai Soggetti apicali e privo di responsabilità operative;
- **professionalità**, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- **continuità di azione**, in quanto si tratta di una struttura costituita *ad hoc* e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello.

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuta annualmente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la permanenza di:

- adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interessi in capo ai singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'Organismo di Vigilanza.

4.2 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno avere vincoli di parentela con i Soggetti apicali, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro dipendente. Non

potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

Qualora il Presidente o un componente dell'Organismo di Vigilanza incorra in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

4.3 Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per giusta causa. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza irrevocabile di condanna della società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more dell'irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico.

4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di DRI d'Italia sono le seguenti:

- analizzare la reale adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di interesse del D. Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- curare l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, allorché le analisi effettuate evidenzino l'opportunità di correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche normative, mutamenti della struttura aziendale o delle attività svolte.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- coinvolgere negli audit anche direttamente i referenti operativi;
- effettuare, senza preavviso, controlli a campione sull'effettiva osservanza dei protocolli/procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti da parte dei soggetti Responsabili dei Processi Sensibili;
- monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite dalla Funzione Risorse Umane, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di business, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree aziendali a rischio reato, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- richiedere ai responsabili di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle funzioni;
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a:
 - eventuali criticità delle misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
 - violazioni delle stesse;
 - qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda al rischio connesso ad un Reato presupposto;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato:
 - la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente ai protocolli/procedure e alle altre misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
 - l'evidenza delle varie attività svolte;

- richiedere evidenza ai responsabili di funzione delle aree a rischio reato delle attività svolte al fine di assicurare la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a essi riportano gerarchicamente, dei protocolli/procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;
- monitorare con il supporto della funzione Risorse Umane la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del D. Lgs. n. 231/2001;
- fornire raccomandazioni alla funzione Risorse Umane e alle altre funzioni aziendali interessate, per la redazione di nuovi protocolli/procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la modifica dei protocolli/procedure e delle misure vigenti;
- monitorare, anche con il supporto della funzione Assistenza Legale e Contrattualistica, le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'effettività e dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- presentare, se necessario, proposte scritte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione;
- verificare l'attuazione delle proposte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo precedentemente formulate;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione di valutare annualmente il mantenimento dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità dei suoi componenti.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali presenti e servirsi del supporto di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza formulerà un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, etc.).

4.5 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce del proprio operato al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche allo scopo di comunicare alla funzione Risorse Umane le violazioni del sistema di controllo esistente riscontrate, in vista dell'adozione di eventuali sanzioni;
- riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con relazione scritta, in merito alla attività svolta e alla vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- riferisce immediatamente al Presidente e all'Amministratore Delegato nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- presenta al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione, se necessario, proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate.

4.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

4.6.3 Flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di creare un sistema di gestione completo e costante dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, la Società individua nel Modello Parte Speciale e nelle procedure le informazioni che devono essere inviate da ciascun Responsabile dei Processi Sensibili, nonché la periodicità e le modalità di invio.

I Responsabili dei Processi Sensibili, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei controlli specifici di prevenzione definiti nel presente Modello, trasmettono tempestivamente all'Organismo di Vigilanza una descrizione sullo stato di attuazione dei controlli specifici di prevenzione delle Aree a Rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche dei controlli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione.

4.6.4 Flussi informativi *ad hoc* verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter svolgere le sue attività di vigilanza sull'effettività del Modello e di disamina dell'adeguatezza dello stesso, deve essere informato, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto, ciò mediante anche la conoscenza degli atti e delle informazioni aziendali di specifico interesse.

In particolare, utilizzando la casella di posta elettronica organismovigilanza@driditalia.it devono essere trasmessi i seguenti flussi:

- ogni fatto o notizia relativo ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti o di dipendenti ai quali sono stati contestati reati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e in materia di anticorruzione ai sensi della L. 190/2012
- le decisioni di apportare modifiche all'assetto societario;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti DRI d'Italia S.p.A. per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati con riferimento a violazioni del Modello e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti;
- le risultanze delle attività di audit aventi rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

4.7 Validità delle deliberazioni

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza prevede che per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal componente esterno. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate c.d. sensibili, ovvero problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il vertice della società, su espressa richiesta di almeno un componente dell'Organismo, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organismo di Vigilanza.

Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo ha diritto a un voto, a eccezione del Presidente della riunione al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso. Non è ammessa l'astensione dal voto da parte dei componenti presenti,

5. Le fattispecie di reato

Le fattispecie di Reato presupposto in relazione alle quali è applicabile il regime della responsabilità amministrativa degli enti sono elencate analiticamente nel presente Modello, nel capitolo dedicato alla descrizione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Diversamente, per quanto riguarda le categorie di Reato presupposto considerate astrattamente rilevanti per DRI d'Italia S.p.A. si rinvia al paragrafo 3 della Parte Speciale del presente Modello.

Ai fini di un'effettiva attività di prevenzione finalizzata ad impedire la commissione delle ipotesi di Reato presupposto che con la predisposizione del Modello si intende prevenire, sono stati previsti specifici sistemi di controllo interno basati sulla previsione di:

- adesione a previsioni legislative, norme interne e principi di comportamento
- formalizzata separazione delle funzioni nelle diverse fasi di un processo
- adeguata tenuta documentale
- tracciabilità delle operazioni rilevanti.

In particolare, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, il sistema di controllo si integra con la gestione complessiva dei processi aziendali, nonché con i principi sanciti dal Codice Etico della Società.

Dall'analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione delle modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro prevede una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dalla Società sono sottoposte a monitoraggio pianificato.

6. Diffusione del Modello

6.1 Formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale

La funzione Risorse Umane è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al rispetto del Codice Etico e alla corretta applicazione di protocolli/procedure organizzative.

Le modalità di diffusione dell'informativa saranno articolate secondo il seguente schema:

- **personale direttivo:**
 - seminario informativo dedicato al personale di primo livello organizzativo;
 - seminario informativo dedicato al restante personale direttivo;
 - nota informativa a personale neoassunto con funzione direttiva;
 - comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - apposita informativa sulla intranet aziendale;
- **altro personale:**
 - diffusione di una nota informativa interna;
 - nota informativa a personale neoassunto;
 - comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - apposita informativa sulla intranet aziendale.

Al fine di facilitare la formazione del personale in relazione ai contenuti del Modello e del Codice Etico, la Società predispone, inoltre, specifici programmi di formazione.

I programmi formativi e i contenuti delle note informative saranno condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

Con particolare riferimento alla formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro la Società considera la formazione in tale materia una componente essenziale del Modello e che lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare e alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole da esso dettate. Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. La Società procederà alla formazione secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.

6.2 Informativa ai collaboratori esterni

Nelle lettere di incarico ai soggetti esterni alla Società (lavoratori con contratto interinale, collaboratori, fornitori di beni o servizi), saranno allegate apposite note informative in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al rispetto del Codice Etico. Nei contratti di fornitura o collaborazione (agenzia, partnership, ecc.) saranno inoltre inserite specifiche clausole che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Codice Etico e che prevedano, in ipotesi di violazione, la diffida al puntuale rispetto delle disposizioni predette, ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale.

7. Sistema disciplinare

7.1 Principi generali

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da DRI d'Italia prevede un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso, ivi comprese le procedure organizzative, e nel Codice Etico.

Il sistema sanzionatorio si basa sul principio che eventuali violazioni del presente Modello costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e DRI d'Italia, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti.

Oggetto di sanzione:

- le violazioni del Modello commesse dai Soggetti apicali, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'ente;
- le violazioni del Modello commesse dai componenti degli organi di controllo; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto della Società, ivi compresi i soggetti che operano per la società di revisione;
- le violazioni delle misure di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nonché le segnalazioni di cui al predetto punto, effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate; ⁴

Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedurali previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati alla Società.

La violazione delle norme previste in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 ed in materia ambientale costituiscono illecito disciplinare passibile di sanzione.

Il mancato rispetto, altresì, delle previsioni dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

⁴ Ai sensi dell'art. 6 comma 2-ter D. Lgs. n. 231/2001, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Inoltre, ai sensi del successivo comma 2-quater, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

In particolare, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Il tipo e l'entità della sanzione sarà individuato in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del soggetto autore dell'illecito disciplinare con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del soggetto autore dell'illecito disciplinare;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, rilevate le eventuali violazioni, le comunica al Presidente e all'Amministratore Delegato, i quali attivano la Funzione Human Resources per l'avvio delle azioni necessarie, comunicandone l'esito all'Organismo di Vigilanza.

7.2 Provvedimenti sanzionatori per quadri e impiegati

I comportamenti sanzionabili sono costituiti da violazioni dei principi del presente Modello, delle prescrizioni riferite al comportamento da tenere nell'effettuazione delle attività sensibili e dei sistemi di controllo interno previste, in quanto tali violazioni espongono la Società a una situazione di rischio di commissione di uno dei Reati presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di quadri e impiegati sono quelle previste dal sistema sanzionatorio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- multa
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso
- licenziamento senza preavviso.

In particolare, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale il lavoratore che violi uno dei protocolli/procedure interni e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo e dal Codice Etico e adottati, nell'espletamento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. Infatti, in tali comportamenti si deve ravvisare una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;

- incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta il lavoratore che violi più volte i protocolli/procedure interni e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e adottati, nell'espletamento di Attività Sensibili, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. In tali comportamenti si deve ravvisare la ripetuta effettuazione della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violando uno dei protocolli/procedure interni e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando nell'espletamento di Attività Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, esponga la Società a una situazione di rischio di commissione di uno dei Reati presupposto;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni il lavoratore che, nel violare i protocolli/procedure interni e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando, nell'espletamento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla stessa e la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda. Infatti, in tali comportamenti si deve ravvisare la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nei provvedimenti del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso il lavoratore che adottati, nell'espletamento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un Reato presupposto. Infatti, in tale comportamento si deve ravvisare la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adottati, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento in grave violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001. Infatti, tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore.

7.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di Dirigenti dei principi indicati dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ovvero di adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà a valutare l'applicazione nei loro confronti di misure idonee e conformi alle norme vigenti. Delle violazioni commesse devono essere informati gli altri Soggetti apicali della Società affinché assumano le decisioni necessarie.

7.4 Altre misure di tutela

Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Avuta notizia dell'accertamento di una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo compiuta da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, anche tramite il Presidente e l'Amministratore Delegato, informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti al fine di adottare, fatta salva ogni più opportuna iniziativa ai sensi del Codice Civile, le misure più idonee previste dalla legge tra cui, ove necessario, la convocazione dell'assemblea dei soci.

Misure nei confronti dei collaboratori esterni, fornitori esterni e appaltatori

Ogni violazione delle regole del presente Modello applicabili a lavoratori con contratto interinale, collaboratori, fornitori di beni o servizi è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

8. Verifiche sull'efficacia del Modello

L'Organismo di Vigilanza è responsabile della verifica dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In particolare, tale attività si concretizza nell'effettuazione di una serie di verifiche periodiche del rispetto delle attività sensibili, dei protocolli/procedure aziendali e dell'adeguatezza dei presidi dei rischi.

I risultati delle attività di verifica nonché sullo stato di applicazione e il livello di adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono illustrati in rapporti, predisposti dall'Organismo di Vigilanza, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

9. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico

Il contenuto del Modello si integra con i principi e le regole del Codice Etico di DRI d'Italia. Tale ultimo documento, che fa parte integrante del Modello organizzativo, contiene i principi di comportamento ed i valori etici fondamentali cui si ispira DRI d'Italia nel perseguimento dei propri obiettivi, con il fine di diffondere una cultura improntata alla DRI d'Italia trasparenza aziendale.